
	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3EM	Pagina 1 di 5
---	---	---------------

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3 EM

(ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 29 <i>bis</i> , Articolo 30, Articolo 34, comma 34.1 ed Articolo 36, comma 36.1, del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra
Publicata in data 1 gennaio 2010	

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3EM	Pagina 2 di 5
---	---	---------------

1. Premessa

L'articolo 29**bis** del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra prevede che nelle DTF sia definito il periodo di fatturazione.

L'articolo 30 del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra prevede che nelle DTF siano definiti i termini e le modalità di fatturazione degli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dagli operatori, nonché quelli di comunicazione dei dati utili alla fatturazione degli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dagli operatori.


Gli articoli 34 e 36 del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra prevedono che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definiti il periodo e le modalità di fatturazione dei corrispettivi dovuti al GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento stesso, nonché le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi stessi.

2. Modalità di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle transazioni concluse sul mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra è ciascuna settimana lavorativa di contrattazione.

2.1 Comunicazioni e fatturazione passiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura della settimana lavorativa di contrattazione di riferimento, il GME invia ad ogni operatore proprio creditore, una comunicazione con gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso sul mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra, per permettere all'operatore stesso, entro il secondo giorno lavorativo successivo, l'emissione della fattura nei confronti del GME. A tal fine il GME invia all'operatore, tramite e-mail, un file xml già predisposto per essere trasformato nella corrispondente fattura.

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3EM	Pagina 3 di 5
---	---	---------------

2.2 Fatturazione attiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della settimana lavorativa di contrattazione di riferimento, il GME invia, tramite e-mail, ad ogni operatore proprio debitore, una fattura contenente gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso sul mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra.

3. Trattamento IVA

Le compravendite sul mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra sono qualificate prestazioni di servizio, la cui assoggettabilità IVA dipende dalla residenza dell'operatore acquirente.

3.1 Trattamento IVA compravendite con operatore nazionale

Le compravendite sul mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra con controparti titolari di partita IVA in Italia sono assoggettate ad IVA con l'aliquota ordinaria del 20%.

3.2 Trattamento IVA compravendite con operatore europeo


Nel caso di vendite effettuate ad operatori esteri comunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta qualora l'acquirente sia soggetto passivo di imposta nel proprio paese; si applicherà l'IVA con aliquota ordinaria del 20% qualora l'acquirente comunitario non dovesse essere soggetto passivo di imposta nel proprio paese.

In caso di acquisto da operatore comunitario soggetto passivo, il GME riceverà una fattura senza IVA e provvederà ad applicare l'IVA tramite il meccanismo del *reverse charge*.

3.3 Trattamento IVA compravendite con operatore ExtraUE

Nel caso di vendite effettuate ad operatori extracomunitari, queste verranno effettuate senza applicazione di imposta indipendentemente dalla circostanza che l'acquirente sia soggetto passivo o meno nel proprio paese.

In caso di acquisto da operatore ExtraUE, il GME riceverà una fattura senza IVA e provvederà ad applicare l'IVA tramite il meccanismo del *reverse charge*.

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3EM	Pagina 4 di 5
---	---	---------------

4. Rettifiche alle operazioni di fatturazione

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi del precedente paragrafo 2.1, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione di cui al presente paragrafo possono avere la forma di un file xml e possono essere inviate come allegati ad una e-mail, ovvero essere prodotte in forma cartacea ed essere inviate tramite posta. In questo caso una copia della nota di variazione deve essere trasmessa tramite telefacsimile.


5. Restituzione del deposito disponibile

La restituzione del deposito disponibile di cui alla DTF n. 02 Rev. 1 EM "Gestione Finanze", paragrafo 2.2 "Modalità di richiesta della restituzione del deposito disponibile", avverrà entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle fatture "giustificative".

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico.

6. Modalità di fatturazione del corrispettivo

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili per ogni unità di emissione negoziata sono i trimestri: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre. Entro il settimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le negoziazioni delle unità di emissione effettuate durante il periodo di riferimento immediatamente precedente.

	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev3EM	Pagina 5 di 5
---	---	---------------

7. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Appendice: codici IVA

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i codici IVA indicati nei file xml.

CODICI IVA ACQUISTI DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
V1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 20%
V8	<ul style="list-style-type: none"> • non soggetto ai sensi artt. 44 e 59 Dir. 2006/112/CE aliquota IVA applicata = 0%

CODICI IVA VENDITE DEGLI OPERATORI	DESCRIZIONE
A1	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni nazionali • aliquota IVA applicata = 20%
A7	<ul style="list-style-type: none"> • cessioni non soggette ai sensi degli artt. 44, 59, comma 1 lettera a) e Articolo 196 della Dir.2006/112/CE • Reverse charge